Abstract. *Il Tribunale di Perugia, considerando applicabile analogicamente alla procedura di liquidazione del patrimonio l'art. 7* bis *della l. n. 3 del 2012 che riguarda testualmente le diverse procedure del piano del consumatore e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ha ritenuto ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni* ex *artt. 14* ter *ss. della l. n. 3 del 2021 da parte di debitori sovraindebitati e non fallibili facenti parte della stessa famiglia – intesa in senso lato anche con riferimento a rapporti di fatto – il cui indebitamento abbia un'origine almeno in parte comune, rappresentata, nel caso di specie, a causa della malattia di un familiare e della conseguente interruzione dell'attività lavorativa, oltre che della sopravvenuta disoccupazione di un altro familiare, madre separata di una figlia in tenera età con essa convivente, dall'impossibilità di far fronte alle rate di un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare e agli altri debiti contatti per comuni esigenze familiari.*

Le parti della relazione dell'Organismo di composizione della crisi che attengono alla meritevolezza non rilevano ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, sulla base dell'interpretazione testuale della norma che obbliga il giudice esclusivamente alla verifica della completezza della relazione.

La liquidazione riguarda l'intero patrimonio dei debitori – dovendosi comunque tenere distinte le rispettive masse patrimoniali attive e passive in modo che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio sia destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di pertinenza esclusiva del singolo ricorrente e di quelli comuni – comprensivo dell'autovettura, bene mobile registrato che non può essere ricompreso nelle eccezioni all'universalità della liquidazione ex *art. 14* ter*, comma 6, l. n. 3 del 2012, riconoscendosi, tuttavia, la facoltà d'uso della stessa, fino all'aggiudicazione, in ragione delle comprovate necessità familiari.*

La cessione del quinto, non essendo opponibile alla procedura di liquidazione, non potrà essere tenuta in considerazione per la durata della stessa, con la conseguenza che l'intero stipendio, al lordo della cessione, dovrà rimanere nella disponibilità del debitore per il

mantenimento proprio e familiare: la cessione del quinto è un contratto di cessione di credito futuro che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, con effetti meramente obbligatori anteriormente al momento in cui il credito viene ad esistenza e si realizza il trasferimento (si richiama Cass. 17 gennaio 2012, n. 551) e la procedura di liquidazione del patrimonio, per la sua spiccata concorsualità, non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, sì che, il principio previsto dal nuovo comma 1 bis *dell'art. 8 della l. n. 3 del 2012, sebbene riferito letteralmente al piano del consumatore, esprime una regola conforme all'orientamento giurisprudenziale che, anche antecedentemente alla novella, non consentiva, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di tenere conto degli accordi di cessione del quinto.*

*****

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. (*omissis*)

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012 -

Il Giudice,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dai sig.ri (*omissis*) ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. l. n. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti in (*omissis*)
- i ricorrenti sono debitore non fallibili in stato di sovraindebitamento e che la situazione di sovraindebitamento riguarda componenti di un medesimo nucleo di conviventi [i sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) sono coniugi e la sig.ra (*omissis*) è figlia

(*omissis*) e con gli stessi convivente unitamente alla propria figlia minore] in relazione ad una condivisa causa di sovraindebitamento, derivante dalla impossibilità di fronteggiare, per la malattia della sig.ra (*omissis*) e per e conseguente interruzione dell'attività lavorativa, oltre che per la sopravvenuta disoccupazione della sig.ra (*omissis*), nel frattempo madre separata di una figlia in tenera età, le rate di un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare e gli altri debiti contatti per comuni esigenze familiari;

ritenuto che quando i ricorrenti fanno parte della stessa famiglia - intesa in senso lato anche con riferimento a rapporti di fatto - e l'indebitamento ha un'origine almeno in parte comune, in applicazione analogica del disposto dell'art. 7 *bis* l. n. 3/2012 (testualmente riferito alle diverse procedure del piano del consumatore e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni;

ritenuto comunque che è necessario tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente in modo che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio sia essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente;

visti gli art. 14 *ter* e 14 q*uinquies* l. n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. *a* e *b* posto che:

a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
b) essi non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della l. n. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14 *ter*, comma 3, l. n. 3/2012, in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice di verificare esclusivamente la completezza della relazione sotto tale aspetto;
- ritenuto che i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter*, comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies*, comma 1);
- rilevato che i debitori mettono a disposizione dei creditori l'intero loro patrimonio – da articolare in distinte masse attive e passive – compresa l'autovettura (*omissis*) targata (*omissis*), bene mobile registrato che non può essere ricompreso nelle eccezioni all'universalità della liquidazione di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, fatta salva la facoltà d'uso fino all'aggiudicazione in ragione delle comprovate necessità familiari
- rilevato che i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lett. *b*, possono essere stabiliti, per il sostentamento del nucleo familiare, in euro (*omissis*) mensili per tredici mensilità, in conformità a quanto verificato dall'OCC (il limite è fissato con riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, così che eventuali redditi che dovessero portare al superamento del suddetto limite complessivo, saranno ricompresi nella liquidazione);
- ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 l. fall., cosicché il liquidatore potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
ritenuto che la cessione del quinto è contratto di cessione del credito relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza, in modo tale che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, senza che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al

cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatori" (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551);

ritenuto che la procedura di liquidazione del patrimonio, caratterizzata da una spiccata concorsualità, non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, sicché il principio espresso dal nuovo comma 1 *bis* dell'art. 8 della l. n. 3/2012 ancorché letteralmente riferito al piano del consumatore, viene ad esprimere una regola conforme all'indirizzo giurisprudenziale che, anche prima della novella, escludeva la possibilità di tenere conto degli accordo di cessione del quinto nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato altresì che l'art. 14 *quinquies*, comma 3, l. n. 3/2012, stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento";

ritenuto pertanto che l'atto di cessione del credito futuro, non opponibile alla procedura di sovraindebitamenteo, non potrà essere preso in considerazione per la durata della procedura, con l'effetto che l'intero stipendio, al lordo della cessione, rimarrà nella disponibilità del debitore per il mantenimento suo e familiare;

ritenuto che il liquidatore deve essere nominato in persona di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. coincidente, tenuto conto della ridotta consistenza patrimoniale del nucleo familiare, con uno dei professionisti già nominati quale gestore della crisi;

letto l'art. 7 *bis* l. n. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei patrimoni di (*omissis*) (codice fiscale (*omissis*), nato a (*omissis*) il (*omissis*), (*omissis*) (codice fiscale (*omissis*)), nata a (*omissis*), il (*omissis*) e (*omissis*) (codice fiscale (*omissis*), nata (*omissis*) il (*omissis*)

NOMINA

liquidatore la dr.ssa (*omissis*), professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies*, ultimo comma, l. n. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura);

DISPONE

altresì che sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies*, ultimo comma, l. n. 3/2012), non operi il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del sig. (*omissis*), a favore di (*omissis*) per il prestito a suo tempo concesso;

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale nonché la trascrizione del presente decreto nei RR. II. a cura del liquidatore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;

FISSA

in € (*omissis*) mensili al netto delle eventuali imposte la somma occorrente per il sostentamento del nucleo familiare;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* ss. l. n. 3/2012 ed a relazionare periodicamente, con cadenza semestrale circa l'esecuzione della procedura.

DISPONE

che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, per i quattro anni consecutivi al deposito della domanda

AUTORIZZA

ex art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. *e*, l. n. 3/2012 – l'uso dell'autovettura (*omissis*) (targata (*omissis*), posseduta a titolo di piena proprietà, per le esigenze della famiglia, ivi comprese le cure mediche.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore.

Avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, *ex* art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 1, l. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 13/09/2021

Il Giudice

(*omissis*)